



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS E
SCUOLABUS**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n° 52 del 28 agosto 2002
In vigore dal 13 settembre 2002

INDICE

TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1	
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOBUS E SCUOLABUS.....	4
ART. 2	
NORMATIVA REGOLANTE IL SERVIZIO.....	4
ART. 3	
COMMISSIONE COMUNALE.....	4
ART. 4	
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 5	
DURATA IN CARICA E POTERI DELLA COMMISSIONE.....	5
TITOLO II	
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 6	
PRINCIPI.....	5
ART. 7	
NUMERO E TIPO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ART. 8	
FIGURE GIURIDICHE.....	7
ART. 9	
INGRESSO E RECESSO DI SOCI.....	7
ART. 10	
PUBBLICITÀ DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 11	
REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE.....	7
ART. 12	
TITOLI PREFERENZIALI.....	8
ART. 13	
DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER AUTOBUS.....	9
ART. 14	
ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER AUTOBUS.....	9
ART. 15	
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI.....	10
ART. 16	
INIZIO DEL SERVIZIO.....	10
ART. 17	
SCHEMA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 18	
REGISTRO COMUNALE.....	11
ART. 19	
REGISTRO GIORNALIERO DEI VIAGGI.....	11
ART. 20	
VERIFICA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE, FINANZIARIA E PROFESSIONALE.....	11
ART. 21	
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 22	
TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 23	
CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO REQUISITI E DOCUMENTAZIONI NECESSARIE.....	12
TITOLO III	
MODALITÀ DEL SERVIZIO.....	13
ART. 24	
MODALITÀ DEL SERVIZIO.....	13
ART. 25	
ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	13

ART. 26	
SOSPENSIONE DELLA CORSA.....	13
ART. 27	
RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	13
TITOLO IV	
OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E DEI CONDUCENTI.....	13
ART. 28	
OBBLIGHI PER GLI INTESTATARI E PER I CONDUCENTI.....	13
ART. 29	
DIVIETI PER GLI INTESTATARI DELLE AUTORIZZAZIONI E PER I CONDUCENTI.....	14
TITOLO V	
CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS -VERIFICHE - SOSTITUZIONE.....	14
ART. 30	
CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS E SCUOLABUS.....	14
ART. 31	
VERIFICA DEGLI AUTOBUS E SCUOLABUS.....	14
ART. 32	
SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS.....	15
TITOLO VI	
SANZIONI - DECADENZE.....	15
ART. 33	
DIFFIDA.....	15
ART. 34	
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 35	
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 36	
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	16
ART. 37	
DECADENZA.....	16
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 38	
TARIFFE.....	16
ART. 39	
ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI.....	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus (di seguito denominato servizio) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Art. 2

Normativa regolante il servizio

1. Il servizio, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:
 - regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi pubblica sicurezza”;
 - regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
 - articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - articoli 19 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
 - articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 “Disposizioni in materia di finanza locale “, convertito in legge 8 gennaio 1979 n.3;
 - decreto ministeriale 3 ottobre 1979 “Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n. 62, e relativi programmi d’esame” e successive modificazioni;
 - Legge regionale n. 30 del 02.10.1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale locale”;
 - legge 24 novembre 1981 n. 689, “Modifiche al sistema penale”, capo 1;
 - decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali”;
 - articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
 - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
 - articolo 665 del codice penale;
 - decreto Ministero dei Trasporti 31.1.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”

Art. 3

Commissione Comunale

1. Per l’esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio il Sindaco nomina una Commissione Consultiva (in seguito denominata Commissione) composta da:

- a) Responsabile del settore competente che la presiede;
 - b) un rappresentante delle associazioni degli utenti a livello locale, da queste designato, o, in alternativa, un rappresentante della confederazione regionale sindacale unitaria;
 - c) esponenti delle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore designati dalle stesse in numero di uno per ciascuna;
 - d) due esperti nelle materie pertinenti al settore disciplinato dal presente regolamento.
2. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'ufficio Attività Produttive del Comune.

Art. 4

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri. Le sedute sono pubbliche.
2. La comunicazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla Commissione.
5. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
6. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
7. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni. L'astensione equivale al voto contrario.
8. Della riunione il Segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario stesso.

Art. 5

Durata in carica e poteri della Commissione

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dalla data dell'atto di nomina.
2. Il parere della Commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l'Amministrazione Comunale (in seguito denominata Comune).
3. La Commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 6

Principi

1. Per esercitare il servizio il vettore deve essere titolare di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).
2. L'esercizio del servizio senza l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 516,46. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.

3. Le autorizzazioni per autobus sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà, l'usufrutto o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione è intestata ad un Legale Rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro Legale Rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.

4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuiti della società, volti a condizionare i rapporti fra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento. Le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

5. Le autorizzazioni non sono cedibili ad alcun titolo, gratuito o oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22; esse sono riferite a singoli autobus e scuolabus.

6. Le autorizzazioni per scuolabus vengono rilasciate agli aggiudicatari degli appalti per il servizio di trasporto scolastico indetti da questo Comune al fine di poter garantire la regolarità del servizio. Per la disponibilità dell'autoveicolo da correlare all'autorizzazione e per la gestione della stessa valgono le condizioni previste al precedente punto 3.

Art. 7

Numero e tipo delle autorizzazioni

1. Avuto riguardo alla classificazione dei veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1995 n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap, le autorizzazioni concedibili si distinguono in funzione delle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus della categoria M2 fino a 5 tonnellate;
- b) autobus della categoria M3 oltre le 5 tonnellate;
- c) autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con capacità motoria gravemente ridotta;
- d) scuolabus e miniscuolabus.

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione, determina il numero delle autorizzazioni per autobus concedibili sulla base dell'entità della popolazione del Comune e del numero e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel comune, nonché in funzione delle variazioni che tali parametri possono subire nel tempo.

3. Il Consiglio Comunale determina, inoltre, il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus e miniscuolabus sulla base delle necessità riscontrate, autorizzazioni da assegnare a seguito dell'espletamento delle gare di appalto dei servizi di trasporto scolastico da affidare in gestione a terzi. Le delibere di istituzione delle autorizzazioni per il trasporto scolastico sono inviate alla Provincia di Reggio E. per conoscenza. Il numero delle autorizzazioni per scuolabus o miniscuolabus assegnate non deve mai superare il numero di scuolabus o miniscuolabus utilizzati da terzi per garantire i servizi di trasporto scolastico appaltati da questo Comune. Tali autorizzazioni, alla scadenza dei termini contrattuali previsti, dovranno essere restituite al Comune. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus o miniscuolabus alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è così stabilito: **n. 1 autorizzazione.**

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente con autobus e quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione preventiva della Provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e della legge regionale 30/98, ferme restando, per quanto riguarda gli autoveicoli, le competenze degli uffici periferici del Ministero dei Trasporti.

Art. 8

Figure giuridiche

1. Gli intestatari di autorizzazione, ove non siano Legali Rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) essere imprenditori privati;
- d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative aventi come finalità l'autotrasporto di persone, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

Art. 9

Ingresso e recesso di soci

1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 22, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n.448.

Art. 10

Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni

1. Quando per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero si rendano disponibili autorizzazioni per autobus il Responsabile del Settore competente, su proposta della Commissione, pubblicizza tale disponibilità nell'ambito del territorio comunale mediante apposito bando di concorso, stabilendo il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale.

2. Nel bando devono essere precisati:

- a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
- c) i requisiti e le condizioni necessari;
- d) i titoli preferenziali ed il relativo punteggio;
- e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti di cui all'articolo 23;
- f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

3. La disponibilità di autorizzazioni per scuolabus viene pubblicizzata nei bandi di gara per l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico che l'Amministrazione intende appaltare.

Art. 11

Requisiti e condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione comunale

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di autorizzazioni:

- a) l'idoneità morale, consistente in:

- 1) non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - 2) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - 3) non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
 - 4) non aver in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - 5) non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
 - 6) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della autorizzazione:
- a) la titolarità della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
 - b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di N.C.C. con autobus;
 - c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - d) l'idoneità professionale, attestata dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
 - e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
 - f) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;
 - g) la disponibilità permanente, nel territorio comunale, di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di un'altra autorizzazione del comune di Sant'Ilario d'Enza, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato nell'interno della rimessa, presidiato per almeno 10 ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza d'esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
4. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per scuolabus costituisce requisito essersi aggiudicato, in toto o in parte, un appalto per il servizio di trasporto scolastico pubblicato da questo Comune.

Art. 12

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per autobus costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) l'essere già assegnatario di autorizzazione per almeno 5 anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
 - b) l'anzianità ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;

- c) la qualità di Titolare o Legale Rappresentante di impresa per autotrasporto di persona, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associato in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;
 - d) la qualità di concessionario da almeno tre anni di servizio di linea ordinario istituito nel territorio comunale, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio.
2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.

Art. 13

Domanda per ottenere l'autorizzazione per autobus

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per autobus deve presentare domanda in bollo nella quale deve dichiarare:
 1. le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia eventualmente, legale rappresentate, nonostante le indicazioni del domicilio o della sede legale;
 2. il codice e il domicilio fiscale;
 3. il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;
 4. il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione dell'autorizzazione per autobus, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
 5. il possesso di eventuali titoli preferenziali, di cui all'articolo 12 che il comune accetterà ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 7.08.1990, n. 241;
 6. generalità dei dipendenti dell'impresa ove ve ne siano, con suddivisione fra impiegati e operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.
2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara a cui si riferisce.
3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione per autobus se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art. 14

Assegnazione delle autorizzazioni per autobus

1. Una volta definite le graduatorie da parte del Responsabile di Settore competente, nell'ambito di ognuna di esse, le autorizzazioni per autobus sono assegnate nella misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle autorizzazioni per autobus, si ripete il procedimento descritto ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni per autobus disponibili.
2. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano delle situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.
3. Il verbale di aggiudicazione, formulato dal Responsabile del Settore competente, ne determina l'assegnazione.

Art. 15

Rilascio delle autorizzazioni e documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il Comune, ove si tratti di prima autorizzazione dell'assegnatario, provvede ad accertare il possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 1, acquisendo: certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi penali pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, in data non anteriore a sei mesi; certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16 marzo 1942. Inoltre il Comune procede ad accertare la sussistenza della condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente deve dichiarare al Comune il possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 11, comma 3, lettera d) e che utilizzerà in via esclusiva per l'impresa che immatricolerà l'autobus;
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, al fine di soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e) deve esibire un affidamento da parte di azienda o di istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di lire, per un importo pari a lire 100 milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito al servizio.
5. L'assegnatario, infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) e g).
6. Per l'assegnatario di autorizzazione relativa ad autobus di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), il termine di due mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), è aumentato a quattro mesi.
7. Il Responsabile del Settore competente, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, anche mediante acquisizione d'ufficio di attestazioni presso la M.C.T.C., rilascia l'autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio il Comune accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) e c).
8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4 e 5, ovvero di cui al comma 6, il Responsabile del Settore competente, sentito il parere della Commissione, revoca l'assegnazione. Il termine di cui ai commi 3, 4, e 5 del presente articolo può essere prorogato, sentita la Commissione, di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 16

Inizio del servizio

1. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 17

Schema dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale contiene:

- a) fotografia dell'intestatario;
- b) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso i cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
- c) numero di targa e di telaio dell'autobus destinato al servizio;
- d) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'articolo 7;
- e) generalità dei conducenti;
- f) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 20 e 31 nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.

Art. 18

Registro comunale

1. Il comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.

Art. 19

Registro giornaliero dei viaggi

1. Al fine di consentire la verifica dell'avverarsi della circostanza di cui all'articolo 37, lettera b), l'intestatario o suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato, un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie: generalità del committente del viaggio, generalità del conducente, ora di uscita e di rientro dell'autobus, destinazione chilometraggio percorso, motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta dei funzionari comunali.

Art. 20

Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale

1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data del rilascio di ciascuna autorizzazione, il Comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), nonché finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e).
2. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
 - a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
 - b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'articolo 11, comma 1 lettera a);
 - c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.
3. In ogni momento, qualora venga accertato dal Comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento dell'autorizzazione e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venire meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 35, lettera c), e 36.

Art. 21

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non scade che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall'articolo seguente.
2. Le autorizzazioni per scuolabus scadono con la scadenza degli appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate e devono essere restituite al comune. La data di

scadenza viene indicata sul Nulla Osta all'immatricolazione dell'autoveicolo affinché il competente ufficio della M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione.

Art. 22

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia intestatario di autorizzazione da cinque anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
- b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

3. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora il possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Settore competente, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.

4. Nella domanda di autorizzazione al trasferimento l'erede deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonché assumere l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;

5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui l'articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 15, commi 2, 3, 4 e 5.

6. Il Responsabile del Settore competente, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la Commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione il subentrante deve soddisfare le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) e c).

7. All'intestatario che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 23

Conducenti di autoveicoli in servizio requisiti e documentazioni necessarie

1. I conducenti in servizio debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) patente abilitante alla guida dell'autobus e scuolabus cui si riferisce l'autorizzazione;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
- c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli degli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- d) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

TITOLO III MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 24

Modalità del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

Art. 25

Esercizio del servizio

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dallo intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, con l'ausilio di dipendenti e di famigliari, nonché in tutte le altre forme consentite dalla legislazione vigente, sempreché questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

Art. 26

Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autobus o dello scuolabus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

Art. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario dell'autorizzazione, eventualmente in solido col conducente, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E DEI CONDUCENTI

Art. 28

Obblighi per gli intestatari e per i conducenti

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazione e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autobus o nello scuolabus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati dalla sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) comunicare al Comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- c) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 31 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - d) visitare diligentemente al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus o dello scuolabus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - e) esporre all'interno dell'autobus o dello scuolabus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero dell'autorizzazione, il numero di targa dell'autobus e le generalità del conducente;
 - f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.

Art. 29

Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti

1. Agli intestatari, nonché, se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
 - d) portare animali propri nell'autobus o scuolabus;
 - e) fermare l'autobus o lo scuolabus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - g) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

TITOLO V

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS -VERIFICHE - SOSTITUZIONE

Art. 30

Caratteristiche degli autobus e scuolabus

1. Gli autobus e scuolabus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del Comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

Art. 31

Verifica degli autobus e scuolabus

1. E' facoltà del Comune accertare prima dell'immissione in servizio di un autobus o scuolabus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
3. Qualora a seguito di tali accertamenti, si riveli che un autobus non risponda più alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione il Responsabile del Settore competente dovrà esserne informato per la successiva denuncia all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

4. Qualora, invece, l'autobus o lo scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il Responsabile del Settore competente provvede secondo quanto stabilito all'articolo 33.

Art. 32

Sostituzione degli autobus

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus o scuolabus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Competente.
2. Gli intestatari, ottenuta dal Responsabile del Settore, l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus o scuolabus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.

TITOLO VI

SANZIONI - DECADENZE

Art. 33

Diffida

1. Il Responsabile del Settore competente diffida l'intestatario dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo dipendente:
 - a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione;
 - b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 28, comma 2, lettera a), b), c), d) e e) e comma 3;
 - c) non eserciti con regolarità il servizio;
 - d) effettui servizi abusivi di linea;
 - e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
 - f) contravvenga a uno o più divieti fra quelli disposti nell'articolo 29, lettera a), b), c), d), e), f).

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
 - a) non ottemperi all'obbligo di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);
 - b) contravvenga al divieto di cui all'articolo 29, lettera g);
 - c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
 - d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 30.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus o scuolabus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;

- b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'articolo 20, comma 3;
- d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 23, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o di sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettera a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.
- e) quando l'intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizza l'autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi, dal trasporto scolastico o da attività anche extrascolastiche salvo che siano autorizzate o richieste dalle competenti autorità (es. Provveditore agli Studi) o rientrino in attività programmate dal Comune anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. uscite didattiche, attività ricreative, culturali, sportive, ecc.).

Art. 36

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Settore competente, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 37

Decadenza

1. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:

- a) non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 16;
- b) non eserciti il servizio, con l'autobus o scuolabus correlato alla autorizzazione alla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore ai sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del Comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus o scuolabus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 22. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego dell'autobus o scuolabus in servizio di linea, purché questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Tariffe

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

Art. 39

Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili con il regolamento stesso.